

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI [D.L. 77/2021] - Commento¹

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109.

Oltre a dettare norme per l'attuazione del PNRR, introduce misure di **"semplificazione" in tema di appalti e transizione digitale**, apportando modifiche anche alla c.d. legge sul **procedimento amministrativo** (l. 241/1990), al Codice appalti (d.lgs. 50/2016), al precedente Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020) e al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).

L'art. 64 del d.l. 77/2021 in commento modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca e detta ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca.

Entrata in vigore

Il d.l. 77/2021 (c.d. d.l. Semplificazioni) è entrato in vigore il 1° giugno 2021. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il **31 luglio 2021**.

Strumenti di lettura

- [Testo coordinato del decreto-legge \(d.l. 77/2021 convertito\)](#) [link sempre aggiornato a Normattiva.it]
- Dossier Parlamento:
 - [Volume 1 \(articoli 1-37-bis\)](#)
 - [Volume 2 \(Articoli 38-67 e all. 1 \)](#)
- [Lavori preparatori](#)

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ:

SISTEMA UNIVERSITARIO	2
1.Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca.....	2
2.Interventi per alloggi e residenze universitarie.....	3
ACCELERAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	3
1.Potere sostitutivo per la conclusione dei procedimenti	3

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

2.Effettività del silenzio assenso	4
3.Annullamento d'ufficio: abbreviazione del termine	4
4.Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi	4
5.Responsabilità erariale.....	5
APPALTI.....	5
1.Norme immediatamente applicabili	5
1.1.Modifiche alla disciplina dei subappalti.....	5
1.2.Procedure semplificate per affidamenti sotto soglia	6
1.3.Proroghe al 30/06/2023 delle semplificazioni in materia di appalti.....	7
2.Norme per l'attuazione del PNRR e PNC	8
2.1.Affidamenti contratti pubblici finanziati con fondi PNRR E PNC.....	8
2.2.Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC	9
2.3.Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.....	9
2.4.Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici PNRR e PNC	9
AMMINISTRAZIONE DIGITALE	10
1.Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali	10
2.Istituzione del Sistema di gestione deleghe (SGD).....	11
3.Istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore	11
4.Violazione degli obblighi di transizione digitale	12

SISTEMA UNIVERSITARIO

1.Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca

L'[art. 64 del decreto-legge](#) in commento intende semplificare la procedura di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico, finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (legge 296/2016), **eliminando il criterio che tiene conto dei principi della tecnica di valutazione tra pari** e prevedendo in sostituzione del CNGR (Comitato nazionale del Garanti della ricerca) la costituzione di **un nuovo Comitato nazionale la valutazione della ricerca (CNVR)**.

Per quanto riguarda il CNVR, viene modificata la composizione dei componenti prevedendo un numero pari a 15 membri tra studiosi italiani o stranieri di elevata qualificazione scientifica internazionale.

Dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'*European Research Council* e dal presidente dell'*European Science Foundation*.

Il CNVR, in particolare:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'art. 20 della legge 240/2010;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'art. 20 della legge 240/2010;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

2. Interventi per alloggi e residenze universitarie

L'[articolo 64, comma 8](#), del decreto-legge in commento innalza (dal 50) **al 75% del costo totale, la quota massima di cofinanziamento** dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla L. 338/2000.

Il comma 9, dello stesso art. 64, precisa che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ACCELERAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il decreto-legge 77/2021 in commento introduce diverse **modifiche "a regime"** alla legge 241/1990 (c.d. Legge sul procedimento amministrativo) dirette a favorire l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Inoltre prevede la **proroga di disposizioni transitorie** del d.l. 76/2020 in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi e responsabilità erariale.

1. Potere sostitutivo per la conclusione dei procedimenti

Al fine di rafforzare i poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento, l'art. 61 del decreto-legge in commento modifica l'art. 2 della l. 241/1990 (c.d. legge sul procedimento amministrativo), introducendo la facoltà per l'organo di governo di individuare, ai fini dell'attribuzione del potere sostitutivo, in caso d'inerzia, anche una **unità organizzativa**, oltre che a una figura apicale dell'amministrazione ([nuovo comma 9-bis, art. 2, l. 241/1990](#)).

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 (art. 2, l. 241/1990), il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, **anche d'ufficio** (e non solo su richiesta dell'interessato), esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto ([nuovo comma 9-ter dell'art. 2, l. 241/1990](#), introdotto dall'art. 61 del decreto-legge in commento).

Resta fermo quanto già stabilito dal secondo periodo dell'art. 2, comma 9-bis, in base al quale, in assenza di individuazione del soggetto con potere sostitutivo, il potere sostitutivo si intende

attribuito al dirigente generale. In mancanza di questi, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Non è stato oggetto di modifica anche il quarto periodo del comma 2-bis, in base al quale, in caso di ritardo, il "soggetto" titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il nominativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare.

2.Effettività del silenzio assenso

Con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 20 della l. 241/1990, si intende garantire la piena efficacia delle regole del silenzio assenso, specificando che nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'**attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuto accoglimento della domanda**.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una **autodichiarazione** del privato ai sensi dell'art. 47, del DPR 445/2000 ([art. 20, comma 2-bis, l. 240/1990](#), come integrato dall'art. 62 del decreto-legge in commento).

3.Annullamento d'ufficio: abbreviazione del termine

Il decreto-legge in commento modifica l'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 241/1990, abbreviando il termine entro cui il provvedimento amministrativo (di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi) illegittimo ex art. 21-*octies*, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico. **Il termine di 18 mesi viene ridotto a 12 mesi** (nuovo [art. 21-*nonies*, comma 1, legge 241/1990](#) come modificato dall'art. 63, del decreto-legge 77/2021 in commento).

4.Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi

Sono prorogate al **30 giugno 2023** le disposizioni contenute nell'art. 13 del d.l. 76/2020 in materia di accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi.

Nei casi in cui deve essere indetta una **conferenza di servizi decisoria** ai sensi dell'art 14, comma 2 della l. 241/1990, l'amministrazione procedente può utilizzare lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'art. 14-bis della medesima legge 241/1990, con le seguenti modificazioni:

- tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
- al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990;
- si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la

propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

- per le procedure d'appalto semplificate (artt. 1 e 2 del d.l. 76/2020), se è necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta (art. 51, comma 1 del decreto-legge in commento).

5. Responsabilità erariale

Il decreto-legge in commento proroga **sino al 30 giugno 2023**, la disposizione transitoria in materia di responsabilità erariale introdotta dal d.l. 76/2020, che prevedeva la limitazione della responsabilità per danno erariale al **solo dolo per quanto riguarda le azioni**, restando invariata per quanto riguarda le omissioni. In tal modo i funzionari saranno chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive ([art. 21 del d.l. 76/2020](#), come modificato dall'art. 51, comma 1 del decreto-legge in commento).

APPALTI

1. Norme immediatamente applicabili

1.1. Modifiche alla disciplina dei subappalti

L'art. 49, del d.l. 77/2021 in commento, modifica la disciplina del subappalto (art. 105 del d.lgs. 50/2016) introducendo disposizioni transitorie e a regime.

In via transitoria, fino al 31 ottobre 2021, in deroga alla disciplina prevista dal Codice degli appalti (art. 105, del d.lgs. 50/2016), **il subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto stipulato per lavori, forniture e servizi** ([art. 49, comma 1, lett. a\), del d.l. 77/2021](#) in commento).

A regime si segnalano le seguenti modifiche:

- a) divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione dei lavori nonché dell'esecuzione prevalente per quelle opere che prevedono un'**alta intensità di manodopera** ([art. 105, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 50/2016](#), come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 1, del d.l. 77/2021 in commento);
- b) obbligo per il subappaltatore di garantire gli **stessi livelli di qualità e prestazioni** del contraente principale. I dipendenti del subappaltatore devono beneficiare infine di un **trattamento economico non inferiore** di quello che gli sarebbe stato riconosciuto dal contraente principale, compresa l'applicazione dei contratti collettivi ([art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016](#), come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 2, del d.l. 77/2021 in commento);
- c) in materia di responsabilità (**dal 1 novembre 2021**): il contraente principale e il subappaltatore saranno **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 105, comma 8, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 2, lett. c) del d.l. 77/2021 in commento);

d) le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguirsi esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, se ricorrono uno dei seguenti casi:

- per specifiche caratteristiche dell'appalto o per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento;
- per l'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (art. 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 2, lett. a) del d.l. 77/2021 in commento)

Per maggiori approfondimenti si rinvia al [Volume 2 \(Articoli 38-67 e all. 1, pag. 162 e ss.\)](#).

1.2.Procedure semplificate per affidamenti sotto soglia

Viene **prorogata al 30 giugno 2023** la procedura semplificata per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, originariamente prevista sino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1, del d.l. 77/2021 in commento) e nell'ambito delle procedure sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016, sono aggiornati gli importi a base di gara in relazione alle diverse modalità di affidamento (art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. 77/2021 in commento) come di seguito:

1. Affidamento diretto:

- per appalti di **lavori** di importo **inferiore a 150.000 euro**;
- per appalti di **servizi e forniture**, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **139.000 euro** (art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, decreto-legge in esame);

2. Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo dell'affidamento (art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2, n. 2.2., del decreto-legge in commento):

- per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo **pari o superiore a 139.000 euro** e fino alle soglie di cui all'art. 35, del d.lgs. 50/2016;
- per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro** e **inferiore ad un milione di euro** e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016.

Disciplina transitoria delle procedure semplificate sottosoglia

Le modifiche si applicano alle procedure avviate dal 1° giugno 2021 (entrata in vigore del d.l. 77/2021 in commento).

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati prima del 1° giugno 2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro il 31 maggio 2021 continua ad applicarsi il citato articolo 1, del d.l. 76/2020, nella formulazione antecedente alle

modifiche apportate dal decreto-legge in commento (art. 51, comma 3, del d.l. 77/2021 in commento).

1.3. Proroghe al 30/06/2023 delle semplificazioni in materia di appalti

Sono prorogate alcune disposizioni del d.l. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) fino **al 30 giugno 2023**:

1. le disposizioni che prevedono modalità semplificate per le **verifiche antimafia**, riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Questa, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi ai lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni (art. 3, comma 2, del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), del decreto-legge in commento).
2. in deroga all'art. 107 del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice appalti), fino al 30 giugno 2023, la **sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione** di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire solo per il tempo strettamente necessario al loro superamento, **esclusivamente per le seguenti ragioni**:
 - a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d. gravi ragioni di pubblico interesse (art 5, comma 1, d.l. 76/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. d), del decreto-legge in commento).
3. è prorogata fino al 30 giugno 2023 anche la norma che prevede l'obbligo per ogni stazione appaltante, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, di costituire un **collegio consultivo tecnico**, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con i compiti previsti all'art. 5, del d.l. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni") e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso (art. 6, comma 1, del d.l. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. e), del decreto legge in commento).
4. sono prorogate altresì al 30 giugno 2023 le disposizioni contenute nell'art. 8 del d.l. 76/2020 (come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f), del decreto legge in commento) sempre in materia di semplificazione degli appalti pubblici. Si prevede in particolare:
 - la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza è sempre autorizzata;
 - possibilità soprassedere dalla visita dei luoghi e dalla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;

- possibilità di applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
- possibilità di prevedere affidamenti anche se non sono preventivamente inseriti in programmazione, a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.

Scadenza termini per edilizia universitaria

Non viene prorogata, invece, la norma contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. 76/2020, che pertanto terminerà la sua operatività il **31 dicembre 2021**, che, limitatamente ad alcuni specifici settori (fra i quali rientra anche l'edilizia universitaria), autorizza le stazioni appaltanti ad operare **in deroga ad ogni disposizione di legge** diversa da quella penale, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ([art. 51, comma 2, del decreto-legge in commento](#)).

Sospensioni

In virtù della proroga disposta dal decreto-legge in commento, **fino al 30 giugno 2023**, di alcune norme del d.l. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" continuano ad essere **sospese alcune norme del codice appalti** (art. 52, comma 1, del decreto-legge in commento). Tra le altre:

- sospensione del divieto di appalto integrato ovvero del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
- sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- sospensione della procedura che dispone l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta;
- l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.

2. Norme per l'attuazione del PNRR e PNC

2.1. Affidamenti contratti pubblici finanziati con fondi PNRR E PNC

Per ogni procedura finanziata con fondi del PNRR e PNC, dovrà essere nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, d.lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63, del d.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

E' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti.

Le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del d. lgs n. 50 del 2016 ([art. 48 del decreto-legge 77/2021](#) in commento) oppure per agevolare le piccole e medie imprese (PMI) nella valutazione dell'offerta (art. 47-quater, comma 1, inserito in sede di conversione del d.l. in commento dalla l. 109/2021).

2.2.Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, oppure della consegna dei lavori, oppure della costituzione del collegio consultivo tecnico, oppure degli atti e delle altre attività previste dall'art. 5 del d.l. 76/2020, nonché gli altri termini previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241/90, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione il comma 12 dell'art. 32, del d.lgs. 50/2016.

Infine, viene previsto un premio nel bando o nell'avviso di indizione gara per gli operatori economici, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato dal bando o dall'avviso di indizione gara ([art. 50, del decreto-legge in commento](#)) e vengono innalzate l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

2.3.Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR

Per l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento, è previsto il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria ([art. 53, del decreto- legge in commento](#)).

2.4.Pari opportunità generazionali e di genere nei contratti pubblici PNRR e PNC

Gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti e che sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile-femminile, ex art. 46, d.lgs. 198/2016, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.

Per gli operatori non soggetti a tale obbligo che occupano un numero pari o superiore alle 15 unità che partecipano alle gare sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni

di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi ([art. 47, del decreto-legge in commento](#)).

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali

L'[art. 38 del decreto-legge](#) in commento introduce diverse "Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale", tra le quali:

- **possibilità di modificare**, oltre che di eleggere, il proprio **domicilio digitale** (art. 38, comma 2, lett. a), n. 1, che modifica il comma 1-bis dell'art. 3-bis del CAD). Si ricorda che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (articolo 1, comma 1, lett. n-ter del CAD).
- attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale, al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale, in base a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (art. 38, comma 2, lettera a), n. 2), che modifica l'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD);
- possibilità di utilizzare il **contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione** della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale (art. 38, comma 2, lettera a), n. 3), che modifica il comma 4-bis dell'articolo 3- bis del CAD);
- previsione che la copia analogica inviata al cittadino reca la dicitura che la stessa è stata estratta da un corrispondente documento nativo digitale disponibile presso l'amministrazione che lo ha predisposto (art. 38, comma 2, lettera a), n. 4) che modifica il comma 4-ter dell'articolo 3- bis del CAD).
- attribuzione degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale alle copie analogiche con l'**indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa** (art. 38, comma 2, lettera a), n. 5, che modifica l'articolo 3-bis, comma 4-ter, del CAD).

Piattaforma notifiche PA e avviso di cortesia

L'art. 38 del decreto-legge in commento interviene, inoltre, sull'art. 26 del d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), il quale prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti

incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica **possono** avvalersi della **piattaforma notifiche della pubblica amministrazione**².

In particolare, viene inserito il [comma 5-bis dell'art. 26, d.l. 76/2020](#), il quale specifica che qualora i destinatari delle comunicazioni abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5 (indirizzo di posta elettronica certificato o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato), il gestore della piattaforma invia anche un **avviso di cortesia** in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione (art. 38 del decreto legge in commento).

Nessun obbligo di accordi tra PA

L'art. 39 introduce altre modifiche al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese.

In particolare viene **eliminato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni** e per i gestori di servizi pubblici, **di predisporre accordi per la fruizione da parte di altre PA** e dei gestori dei pubblici servizi dei dati di cui sono titolari (modifica all'[art. 50, comma 2-ter, secondo periodo, d.lgs. 82/2005](#), modificato dall'art. 39 del decreto-legge 77/2021 in commento).

2. Istituzione del Sistema di gestione deleghe (SGD)

Il decreto-legge 77/2021 in commento inserisce l'art 64-ter al d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'art. 64, comma 2-*quater*, con livello di sicurezza almeno significativo (art. 38 del decreto-legge in commento).

L'istituzione del Sistema di gestione deleghe (SGD), è affidato alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo SPID, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi PA.

3. Istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

Il decreto-legge in commento introduce l'art. 62-quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il quale prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

Entro il 31 dicembre 2021, con decreto del MUR (di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali), dovranno essere definiti:

- i contenuti dell'ANIS (quali ad esempio i dati relativi alle iscrizioni degli studenti e il percorso di studi);
- le garanzie e le misure di sicurezza da adottare;

² Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma (art. 26 d.l. 76/2020).

- le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore e tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore (di cui all'articolo 1-bis d.l. n. 105/2003).

Lo scopo che si persegue con l'istituzione dell'ANIS è di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, assicurando **l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale** e garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

Si segnala, inoltre, che con l'aggiunta dell'art. 62-quater del CAD è prevista anche l'istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) che, nell'ambito del nuovo sistema informativo "hubscuola" (realizzato dal Ministero dell'istruzione), è destinata a subentrare alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici che quali mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento (art. 39-quinquies del decreto legge in commento).

4. Violazione degli obblighi di transizione digitale

L'art. 41 del decreto-legge in commento rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il decreto-legge in commento modifica il d.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale, c.d. CAD), introducendo l'art 18-*bis* che prevede una disciplina di dettaglio volta alla verifica, vigilanza e al rispetto del CAD da parte dell'AgID.

Per la violazione delle disposizioni del CAD, la norma prevede **sanzioni pecuniarie e la responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi dell'art. 21 e 55 del d.lgs. 165/2001 ([art. 18-bis, d.lgs. 82/2005](#) introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge in commento).